



Ordinanza sull'assicurazione malattie

(OAMal)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 30b cpv. 1 lett. a

¹ L'UST trasmette ai seguenti destinatari i dati elencati qui di seguito:

- a. all'UFSP: i dati di cui all'articolo 30, se necessari per l'esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e 47 LAMal), per le comparazioni tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni (art. 32, 58, 58h e 59 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 59a cpv. 3 LAMal);

Art. 37d cpv. 1

¹ La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali consiglia il DFI riguardo alla designazione delle prestazioni secondo l'articolo 33 e alla definizione delle disposizioni secondo gli articoli 36 capoverso 1, 77l e 104a capoverso 4, nonché riguardo alla valutazione di questioni fondamentali nell'assicurazione malattie tenendo conto degli aspetti etici nell'ambito della designazione delle prestazioni.

Art. 37e cpv. 1

¹ La Commissione federale dei medicinali consiglia l'UFSP in merito alla stesura dell'elenco delle specialità ai sensi dell'articolo 34. Consiglia inoltre il DFI riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77l e 104a capoverso 4.

¹ RS 832.102

Art. 37f cpv. 1

¹ La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell'elenco delle analisi ai sensi dell'articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell'importo del rimborso dei mezzi e degli apparecchi di cui all'articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77l e 104a capoverso 4.

Art. 45a lett. e, 51 lett. e, 52 lett. e, 52a lett. e, 52b lett. e, 52c lett. e, nonché 53 lett. c

*Abrogati**Art. 77* Sviluppo della qualità

¹ Nel quadro delle loro competenze, il Consiglio federale, la Commissione federale per la qualità, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni nonché le federazioni degli assicuratori forniscono il loro contributo allo sviluppo della qualità. Per garantire e promuovere la qualità delle prestazioni definiscono requisiti minimi e obiettivi da perseguire.

² Attraverso un processo iterativo provvedono alla garanzia e a un costante miglioramento della qualità delle prestazioni negli ambiti dell'efficacia, della sicurezza, della centralità del paziente, della tempestività, dell'efficienza, delle pari opportunità e delle cure coordinate.

³ Dispongono di un sistema di gestione della qualità appropriato che consenta di individuare la necessità di intervento per quanto concerne gli obiettivi, prendere decisioni basate su dati concreti in merito alle misure di miglioramento, nonché verificare il rispetto e l'efficacia delle misure a favore della qualità. I risultati così ottenuti sono introdotti come nuovi requisiti minimi della qualità.

Art. 77a Convenzioni sulla qualità

¹ Le federazioni dei fornitori di prestazioni e le federazioni degli assicuratori (parti contraenti) sono tenute a verificare i requisiti stabiliti nelle convenzioni sulla qualità in merito agli obiettivi vigenti del Consiglio federale di cui all'articolo 58 LAMal e le raccomandazioni della Commissione federale per la qualità di cui all'articolo 58c capoverso 1 lettere c e h LAMal. Sono tenute ad adeguare le convenzioni sulla qualità in funzione di tali disposizioni e raccomandazioni.

² Le parti contraenti sono tenute a pubblicare le convenzioni sulla qualità in una forma tale da permetterne la consultazione in qualsiasi momento da parte dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati.

Art. 77b Commissione federale per la qualità

¹ Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per la qualità.

² La Commissione è composta di 15 membri. Di essi:

- a. quattro persone rappresentano i fornitori di prestazioni, una delle quali i medici e una gli ospedali;
- b. due persone rappresentano i Cantoni;
- c. due persone rappresentano gli assicuratori;
- d. due persone rappresentano gli assicurati e le organizzazioni di pazienti;
- e. cinque persone rappresentano gli esperti scientifici.

³ I membri devono disporre di elevate conoscenze nella gestione della qualità, di ottime conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero nonché di elevate competenze specialistiche nell'ambito della qualità della fornitura delle prestazioni.

⁴ La segreteria sottostà alla presidenza della Commissione federale per la qualità dal punto di vista tecnico e all'UFSP da quello amministrativo.

Art. 77c Dati dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori

¹ I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono fornire i dati in maniera corretta, completa, entro il termine prescritto e a proprie spese.

² Devono trasmettere i dati per via elettronica e in forma criptata.

³ Se constatano lacune nella fornitura dei dati, i terzi incaricati di cui all'articolo 58c capoverso 1 lettere e ed f LAMal assegnano al Cantone, al fornitore di prestazioni o all'assicuratore un termine supplementare per fornire dati corretti e completi e ne informano nel contempo la Commissione federale per la qualità.

Art. 77d Conservazione, cancellazione e distruzione dei dati

¹ Per la conservazione, la cancellazione e la distruzione dei dati da parte di terzi è applicabile per analogia l'articolo 31a.

² I terzi informano i fornitori di dati di cui all'articolo 77d capoverso 1 e la Commissione federale per la qualità sulla cancellazione e la distruzione dei dati.

Art. 77e Aiuti finanziari

¹ La Commissione federale per la qualità concede aiuti finanziari di cui all'articolo 58e capoverso 1 LAMal a progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità se:

- a. contribuiscono allo sviluppo della qualità nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 58 LAMal;
- b. derivano da una necessità d'intervento dimostrata;
- c. la loro realizzazione si basa su metodi scientifici e standard o linee guida riconosciuti.

² Le domande di aiuti finanziari devono permettere una valutazione completa dello sviluppo della qualità previsto. In particolare esse devono contenere:

- a. indicazioni concernenti il richiedente;
- b. una descrizione del progetto con indicazioni sull'obiettivo, la necessità d'intervento, la procedura e gli effetti attesi;
- c. le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- d. il calendario dell'esecuzione del progetto;
- e. un preventivo;
- f. la documentazione che comprovi l'autofinanziamento, con una motivazione dell'impossibilità di realizzare il progetto senza aiuti finanziari.

³ La Commissione federale per la qualità emana direttive concernenti le indicazioni e la documentazione da allegare alle domande di cui al capoverso 2.

Art. 77f Convenzioni sulle prestazioni concernenti remunerazioni e aiuti finanziari

Le convenzioni sulle prestazioni di cui agli articoli 58d capoverso 2 e 58e capoverso 2 LAMal disciplinano in particolare:

- a. i compiti da adempiere;
- b. gli obiettivi da raggiungere;
- c. la procedura metodologica;
- d. la sicurezza e la conservazione dei dati;
- e. le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- f. l'ammontare e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione;
- g. le modalità di pagamento;
- h. le conseguenze del mancato o lacunoso adempimento dei compiti;
- i. l'allestimento di rapporti periodici;
- j. la presentazione periodica del preventivo e della contabilità.

Art. 77g Elenco delle priorità per le remunerazioni e gli aiuti finanziari

¹ Se emerge che le domande superano i mezzi disponibili il DFI, su richiesta della Commissione federale per la qualità, istituisce un ordine di priorità.

² Nel caso in cui il DFI abbia emesso un elenco delle priorità, lo valuta regolarmente.

Art. 77h Calcolo delle quote parti di finanziamento dei Cantoni e degli assicuratori

¹ Per il calcolo della popolazione residente di cui all'articolo 58f capoverso 4 LAMal sono determinanti le cifre dell'ultima rilevazione statistica della popolazione effettuata dall'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

² Il numero degli assicurati di cui all'articolo 58f capoverso 5 LAMal è calcolato in base all'effettivo degli assicurati al 1° gennaio dell'anno civile per il quale è riscosso il contributo.

³ L'UFSP calcola le quote parti dei Cantoni e degli assicuratori.

Art. 77i Riscossione dei contributi

¹ L'UFSP riscuote i contributi presso i Cantoni e gli assicuratori il 30 aprile dell'anno di contribuzione.

² Gli assicuratori e i Cantoni che non pagano il contributo dovuto entro i termini devono un interesse di mora del cinque per cento all'anno.

Art. 77j Conteggio

L'UFSP effettua il conteggio per il contributo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori rispettivamente entro il 31 marzo dell'anno civile successivo all'anno di contribuzione. Se dal conteggio risulta un'eccedenza o una copertura insufficiente, il contributo corrispondente per Cantoni e assicuratori è trasferito all'anno di contribuzione successivo.

Art. 77k Multe e sanzioni

¹ I mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni applicate da un tribunale arbitrale cantonale per mancato rispetto delle misure di cui agli articoli 58a e 58h LAMal sono utilizzati per finanziare i costi di cui all'articolo 58f capoverso 1 LAMal.

² Il tribunale arbitrale cantonale trasferisce all'UFSP i mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni entro il 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 77l *Garanzia della qualità*

Sentita la competente commissione, il DFI stabilisce le misure di cui all'articolo 58h capoverso 1 LAMal.

Art. 135

Abrogato

II

L'allegato 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificato come segue:

1.1 Categoria S3, diaria 500 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione federale per la qualità

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: [nome]

Il cancelliere della Confederazione: [nome]

² RS 172.010.1

Vorentwurf